

IL RIMEDIO OMEOPATICO

DEFINIZIONE

PREPARAZIONE

Il Rimedio Omeopatico

MEDICINALE OMEOPATICO:

ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti denominati “materiali di partenza omeopatici”, secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea, o in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri (D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 185)


Il Rimedio Omeopatico

- ⇒ è preparato secondo le tecniche farmaceutiche omeopatiche**
- ⇒ possiede una patogenesi**
- ⇒ è somministrato al paziente in applicazione del principio di similitudine**


Farmacopee Omeopatiche

- ⇒ **Farmacopea Tedesca
(Homoopathisches Arzneibuch - H.A.B.)**
- ⇒ **Farmacopea Francese (CODEX)**
- ⇒ **Farmacopea Americana (HPUS)**

SOSTANZA GREZZA




**T.M.
Triturazioni**



Diluizioni

(Potenziazione)



**FORME
FARMACEUTICHE**

Origine delle sostanze utilizzate in Omeopatia

- Regno Vegetale
- Regno Animale
- Regno Minerale

Regno Animale - Animali Interi



BLATTA ORIENTALIS



CANTHARIS

Regno Animale

Sostanze di Origine Animale



VIPERA ASPIS



CROTALUS HORRIDUS

Apis mellifica. ($\frac{1}{10}$)

Apiariae.

Hymenoptera.

Insecta.

Europa. Africa. Asia centralis et septentrionalis.

Le Api vive chiuse in una bottiglia si irritano, scuotendole, e si lasciano macerare per otto giorni, nel quintuplo del loro peso di spirito, agitando il vase due volte al giorno. Decorsa la settimana, si decanta la parta chiara, che é la tintura, da cui si ottengono le successive attenuazioni; a norma del § 4. (*Humphrey.*)

Apis mellifica.

Se meten abejas vivas en una botella, se las irrita sacudiendo la botella varias veces, y se hecha sobre ellas cinco veces su peso de alcohol concentrado. Se dejan en maceracion durante ocho dias, sacudiendo diariamente dos veces la botella, y despues se decanta el liquido claro que esta en la parte superior, y es la tintura que se dinamiza segun el § 4. (*Humphrey.*)

Lachesis trigonocephalus.

Lachesis rhombeata.
(*Crotalus mutus* L.)

Crotalina.

Ophidia.

Reptilia.

America meridionalis.

Una goccia del veleno fresco, ricavato dalla glandola velenosa, mescolato con 6,2 grammi (100 granelli) di zucchero di latte; a norma del § 8.

Valore: $\frac{1}{100}$. (*Hering.*)

Lachesis trigonocephalus.

Se toma 1 gota del veleno recientemente sacado de la glandula venenosa, y se la mezcla con 6,2 gramos (100 granos) de azucar de leche, haciéndose la trituracion segun el § 8.

Valor: $\frac{1}{100}$. (*Hering.*)

Nosodi

- **Organi patologicamente modificati, parti di tessuti o sostanze prodotte dalla patologia prelevate sull'uomo o sull'animale**

Psorinum, Luesinum, Medorrhinum, Carcinosinum, ecc...

Nosodi

- **Agenti patogeni potenziali come batteri, virus, funghi, parassiti, lieviti, e loro metaboliti**

Morbillinum, Pertussinum, Candida albicans, Diphtherinum, Influenzinum, Scarlatinum, Tetanotoxinum, Tubercolinum, ecc..

Prodotti di decomposizione di organi animali


- **Pyrogenium**

Regno Minerale

- Composti chimici di origine naturale
- Composti chimici ottenuti dalla modificazione di sostanze naturali
- Composti chimici particolari

Regno minerale

Composti di origine Naturale



SULFUR



ARGENTUM
METALLICUM



CALCAREA
CARBONICA
HAHNEMANNI

Regno minerale


Composti chimici particolari

Composti chimici di origine sintetica


Molecole farmaceutiche e ormoni

Sostanze diverse (Cocacola, ecc...)

SOSTANZA GREZZA




**T.M.
Triturazioni**



Diluizioni

(Potentizzazione)



**FORME
FARMACEUTICHE**

Tinture Madri

**Soluzioni idroalcoliche ottenute per
espressione o macerazione di piante
o animali**

Tinture Madri - Espressione

La pianta viene spremuta e al succo si aggiunge dell'alcool. Il preparato, dopo decantazione viene filtrato

(Solo HAB)

Tinture Madri - Macerazione

La pianta, finemente tritata, viene messa a macerare in soluzione alcolica. Il preparato viene poi filtrato (HAB e CODEX)

Tinture Madri

	Farmacopea Tedesca (HAB)	Farmacopea Francese (Codex)
Piante Fresche	1:2 (§§1 e 2) – 1:3 (§3)	1:10 in peso secco [°]
Piante Secche	1:10* (§4a)	1:10
Animali	1:10* (§4b)	1:20

[°]Per alcune piante come la Calendula, Cactus grandiflorus, Agaricus muscarius, Raphanus sativus niger, Vaccinum myrtyllus, il rapporto di macerazione è di 1:20

Tinture Madri

CODEX - Vegetali

- **Determinazione del tenore in umidità della pianta (h)**
- **Macerazione della pianta con acqua e alcool in quantità tale da ottenere una TM 1/10 (secondo la formula appropriata)**
- **Macerare per tre settimane agitando sufficientemente**
- **Decantare e filtrare**
- **Lasciar riposare 48 ore**

Tinture Madri

CODEX - Vegetali

Calcolo della Quantità di TM da ottenere

- **$H = P_f \times h$** Calcolo del peso totale di acqua contenuto nella pianta fresca
 - P_f** = Peso della pianta fresca utilizzata
 - h** = tenore in acqua della pianta fresca
- **$P_s = P_f - H$** calcolo del peso della pianta espresso in peso disidratato
- **$P_{tm} = P_s \times 10$**

Tinture Madri CODEX - Vegetali

Calcolo della Quantità Etanolo e di Acqua da aggiungere

- **A = alcool da aggiungere = $[P_{tm} \times b/a] + [H/3 \times b/a]$**
- **E = acqua da aggiungere = $P_{tm} - (A + H) + H/3 \times (1 - b/a)$**

a = titolo ponderale dell'etanolo utilizzato

b = titolo alcolico della TM espresso nella monografia

I paragrafi dell' H.A.B.per la preparazione delle T.M.

§ 1	1:2 titolo alcoolico 43% p/p	Piante con un contenuto di succo spremibile superiore al 70% in peso totale della pianta
§ 2 (a,b)	1:2 titolo alcoolico 43% p/p	Piante con un contenuto di succo inferiore al 70 % in peso, prive di olii essenziali e resine
§ 3 (a,b,c)	1:3 titolo alcoolico 62% p/p	Piante con olii essenziali o resine, o con un contenuto in succo inferiore al 60% in peso totale della pianta
§ 4	1:10 titolo alcoolico 62 – 80% p/p	Piante secche (4a) Animali (4b)

Tinture Madri

HAB - § 1

- **Premere la pianta finemente tritata**
- **Miscelare il fluido spremuto con un ugual parte di etanolo all'86%**
- **Decantare in un contenitore chiuso a temperatura inferiore a 20°**
- **Filtrare**

Tinture Madri

HAB - §1

Calcolo della Quantità Etanolo da Aggiungere (E)

$$E = \frac{W (N_x - N_o)}{N_o}$$

W = peso del filtrato espresso in Kg

No= Residuo secco o contenuto solido in % come richiesto dalla monografia

Nx= Residuo secco o contenuto solido del filtrato in %

Tinture Madri

HAB - § 2

- **Utilizzare un campione per determinare la perdita di peso ad essiccamento**
- **Macerare la pianta finemente tritata con un eugual parte di etanolo all'86%**
- **Lasciar macerare la miscela**
- **Filtrare**

Tinture Madri

HAB - §2

Calcolo della Quantità Etanolo all'86% da Aggiungere (E)

$$E = \frac{M \times D}{100}$$

M = Peso del materiale in Kg

D = Perdita di peso nel campione in %

Tinture Madri

HAB - § 3

- **Utilizzare un campione per determinare la perdita di peso ad essiccamento**
- **Macerare la pianta finemente tritata con un doppio di etanolo all'86%**
- **Lasciar macerare la miscela**
- **Filtrare**

Tinture Madri

HAB - §3

Calcolo della Quantità Etanolo all'86% da Aggiungere (E)

$$E = \frac{2 \times M \times D}{100}$$

M = Peso del materiale in Kg

D = Perdita di peso nel campione in %

Tinture Madri

HAB - § 4

- **Miscelare 1 parte di pianta secca, animali, parti di animali, o secrezioni animali con 10 parti di etanolo**
- **Decantare in un contenitore chiuso a temperatura inferiore a 20°**
- **Filtrare**

Tinture Madri

HAB - §4

Calcolo della Quantità Etanolo da Aggiungere (E)


$$E = \frac{W (N_x - N_o)}{N_o}$$


W = peso del filtrato espresso in Kg

No= Residuo secco o contenuto solido in % come richiesto dalla monografia

Nx= Residuo secco o contenuto solido del filtrato in %


Differenze tra Farmacopea tedesca (H.A.B.) e Francese (CODEX)








SOSTANZA GREZZA




T.M.



Diluizioni

(Potentizzazione)



**FORME
FARMACEUTICHE**



Impregnazione

⌘ Impregnazione propriamente detta

⌘ Essiccamento

Impregnazione propriamente detta

⌘ **PICCOLI LOTTI** - impregnazione manuale in plastipot

⌘ **GRANDI LOTTI** - impregnatore

automatico

Essiccamento

⌘ **PICCOLI LOTTI** - carta assorbente,
evaporazione

⌘ **GRANDI LOTTI** - l'operazione è
automaticamente programmata
nell'impregnatore





Forme Farmaceutiche

⌘ **Granuli** – sferette di saccarosio e lattosio del peso di circa 50 mg, generalmente utilizzate per la somministrazione ripetuta delle basse diluizioni (dalla 4 CH alla 30 CH) e delle cinquantamillesimali (LM). La posologia varia in base alla diluizione ed alla gravità dei sintomi.

Forme Farmaceutiche

⌘ **Globuli** – sferette di saccarosio e lattosio del peso di circa 5 mg, utilizzate per la somministrazione delle cosiddette “dosi uniche”, contenute nel tubo-dose. Le diluizioni contenute nel tubo dose sono, generalmente alte diluizioni (dalla 200 in poi) eccezion fatta per la 30CH.

Forme Farmaceutiche

⌘ **Compresse** - dischetti aventi una massa che varia tra 0,1 e 0,2 grammi, sono preparate da una miscela di lattosio e di sostanze ausiliari (leganti, lubrificanti). Sono destinate ad una somministrazione per via orale o sublinguale.

L'etichetta del rimedio Omeopatico

Sull'etichetta sono riportati:

- ⌘ il nome della droga in latino**
- ⌘ Numero di diluizioni del rimedio**
- ⌘ Tipo di diluizioni del rimedio**

**Ex: BELLADONNA 6CH= Atropa Belladonna alla 6°
dinamizzazione centesimale Hahnemanniana**

**APIS 30LM = Ape alla 30° diluizione
cinquantamillesimale Hahnemanniana**



La normativa vigente in materia di medicinali omeopatici derivava dal D.Lvo 17 marzo 1995, n. 185, abrogato dal Codice dei medicinali del 2006.

Per medicinale omeopatico si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati "materiali di partenza omeopatici", secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea Europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.

Non sono soggette a queste disposizioni:

- **i prodotti preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche e destinati a singoli ammalati;**
- **i prodotti preparati in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti della stessa farmacia.**

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SUGLI OMEOPATICI

- ➔ inizi del secolo XIX : progetto di Farmacopea Omeopatica**

- ➔ 1945- 1970 - La vigilanza sui prodotti omeopatici commercializzati era assicurata dal Ministero della Sanità che dava il nulla osta per ogni singola importazione.**

Tale regime è stato in uso fino alla fine degli anni 70.

- ➔ anni 1979-80: pareri del Consiglio Superiore della Sanità che ammettevano la commercializzazione dei prodotti omeopatici assimilandoli ai preparati galenici, a condizione che risultassero innocui, senza indicazioni terapeutiche scritte, e che fossero venduti in farmacia.**

➔ **1989: circolare della Direzione Generale del Servizio Farmaceutico pubblicata su G.U. n. 113 del 17/5/1989: istruzioni alle aziende produttrici ed importatrici di prodotti omeopatici.**

in particolare si stabilisce che le officine di produzione debbano essere autorizzate dal Ministero della Sanità sulla base dell'art. 144 del TULS (officine farmaceutiche).

➔ **1992: Direttive 92/73 e 92/74 della Comunità Europea disciplina per l'immissione in commercio di **medicinali omeopatici** rispettivamente ad uso umano e ad uso veterinario, con l'obiettivo di completare il Disposto della Direttiva 65/65 che rimandava ad apposite disposizioni le norme comunitarie per armonizzare il mercato comune.**

In particolare la Direttiva 92/73 detta norme per la registrazione dei **medicinali omeopatici** attraverso due tipi di procedure:

di tipo "**semplificata**" per i prodotti omeopatici immessi in commercio senza indicazioni terapeutiche, senza una denominazione specifica , che soddisfino precisi criteri di innocuità e che siano per uso orale od esterno.

di tipo "**non semplificata**", nella quale rientrano tutti i prodotti che non soddisfano i requisiti di cui sopra (a cui purtroppo sono destinati ad essere assoggettati la maggioranza dei **medicinali omeopatici** presenti sul mercato Italiano comprendenti:

- ❖ i prodotti con **diluizioni inferiori alla 4DH**
- ❖ i medicinali omeopatici con **nome di fantasia**
- ❖ quelli **riportanti indicazioni terapeutiche**
- ❖ le forme di somministrazione che **non siano esterne od orali**

- ➔ **1994: legge delega n.146/94 "Comunitaria 93" con i criteri per il recepimento da parte del Governo delle Direttive in questione e dispone due importanti punti:**
 - 1) **Deve essere istituita una Commissione con il compito di studiare norme particolari per i medicinali omeopatici non soggetti a registrazione semplificata.**
 - 2) **I prodotti omeopatici, presenti sul mercato italiano al 31. 12. 1992, sono automaticamente registrati.**
- ➔ **17 marzo 1995: D. L.vi n. 110 e n. 185 con cui vengono recepite le due Direttive 74/92 e 73/92 rispettivamente per i medicinali omeopatici ad uso veterinario e ad uso umano.**
- ➔ **6 giugno 1995: entra in vigore il Decreto L.vo 185/95 relativo alla commercializzazione che e registrazione dei prodotti omeopatici**
- ➔ **3 agosto 1995: Circolare n. 22 il Ministero della Sanità con disposizioni relative all'attuazione del D.L.vo 185/95.**

1996: su iniziativa di varie Associazioni di categoria che contestavano le norme retroattive contenute nel D.Lvo 185/95, vengono varati dal Governo dei Decreti di proroga n. 176 e n. 478 che stabilivano dei termini più congrui per la regolarizzazione dei prodotti presenti sul mercato.

I Decreti per varie ragioni decadono.

- ➔ 8 ottobre 1997: legge n. 347 proroga dei termini per la regolarizzazione dei prodotti presenti sul mercato al 6 giugno del 1995, al 6 giugno del 2000.**
- ➔ 29 Dicembre 1997: Circolare del Ministro - tariffe per la registrazione dei **medicinali omeopatici**.**

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006 –
Suppl. Ordinario n. 153

omissis.....

Capo II

NORME SPECIALI APPLICABILI AI MEDICINALI OMEOPATICI

Art. 16.

Procedura semplificata di registrazione

- 1. Un medicinale omeopatico e' soggetto, ai fini dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:**
 - a) e' destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;**
 - b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;**
 - c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, ne' più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopattia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.**
- 3. Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il regime di fornitura del medicinale.**

I medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del Codice Europeo, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c);

**quando ricorra quest'ultima ipotesi,
il richiedente e' tenuto comunque a provare la sicurezza del prodotto,
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e
via di somministrazione (D.Lgs n. 274 del 29.12.2007).**

Art. 17.

Contenuto della domanda di registrazione semplificata

- 1. La domanda di registrazione semplificata può riguardare una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.**

- 2. La domanda (...) deve contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di produzione:**
 - a) denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici o altra denominazione figurante in una farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;**

 - b) denominazione propria della tradizione omeopatica;**

 - c) dossier che descrive le modalità con cui si ottiene e si controlla ciascun materiale di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e ne dimostra l'uso omeopatico mediante un'adeguata bibliografia;**

Art. 18.

*Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura
semplificata di registrazione*

I medicinali omeopatici diversi da quelli a cui si riferisce l'articolo 16, comma 1, devono essere autorizzati ed etichettati conformemente agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14.

Nei riguardi della documentazione presentata a sostegno della domanda si applica il disposto dell'articolo 8, comma 4.

**Per tali prodotti possono essere previste, con decreto del
Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, norme specifiche
relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche,**
in coerenza con i principi e le caratteristiche della medicina
omeopatica praticata in Italia.

Art. 17.

Contenuto della domanda di registrazione semplificata

- e) autorizzazione alla produzione dei medicinali oggetto della domanda;**
- f) copia di ogni registrazione o autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri Stati membri della Comunità europea;**
- g) un modello dell'imballaggio esterno e del confezionamento primario dei medicinali da registrare;**
- h) dati concernenti la stabilità del medicinale.**

Art. 20.

Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici

1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'autorizzazione o la registrazione semplificata di tali prodotti e' rilasciata secondo la disciplina del presente decreto.
2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal titolo IX.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995.

Per gli altri medicinali omeopatici, autorizzati registrati secondo quanto previsto dal D.Lgs 219/2006 la pubblicità è soggetta alle disposizioni del titolo VIII del D.Lgs 219/2006 e deve limitarsi ad utilizzare le informazioni contenute nell'etichetta e nell'eventuale foglio illustrativo del medicinale omeopatico (art. 128 D.Lgs 219/2006). In caso di inosservanza di tale disposizione è prevista una sanzione amministrativa da €2.600 a €15.600 (art. 148, c. 15 D.Lgs 219/2006)

Nell'ambito dell'attività degli informatori medico scientifici, per i medicinali omeopatici o antroposofici senza indicazioni terapeutiche, al medico può essere consegnata la documentazione utile a ricordare posologia e campi di applicazione mediante pubblicazioni tratte da una delle farmacopee o dalla letteratura omeopatica o antroposofica. In quest'ultimo caso, deve essere stampigliato in modo visibile che trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale omeopatico o antroposofico (DLgs 274 del 29.12.2007)

L'etichettatura e l'eventuale foglio illustrativo dei medicinali omeopatici devono riportare obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti indicazioni:

a) dicitura "medicinale omeopatico" in grande evidenza, seguita dalla frase "senza indicazioni terapeutiche approvate";

b) denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. d); se il medicinale omeopatico è composto da due o più ceppi omeopatici, nell'etichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia;

c) nome e indirizzo del titolare della registrazione e, se diverso, del produttore;

- d) modalità di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;
- e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
- f) forma farmaceutica;
- g) contenuto della confezione, in peso, volume o in unità di somministrazione;
- h) eventuali precauzioni particolari da prendere per la conservazione del medicinale;
- i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
- l) numero del lotto di produzione;
- m) numero di registrazione;
- n) un'avvertenza all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono;
- o) prezzo del medicinale;
- p) dicitura "medicinale non a carico del Servizio sanitario nazionale".

I prodotti omeopatici attualmente in commercio, sulla base della disciplina transitoria che ne consente la vendita in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6.06.1995, possono essere venduti oltre che in farmacia negli esercizi diversi nei quali operi un farmacista iscritto all'Ordine e nel rispetto delle altre condizioni stabilite dal DL 223 del 4.07.2006 ("decreto Bersani"), convertito in legge con modificazioni, con L. 228 del 4.08.2006.

E' invece vietata la vendita, in questi esercizi, di medicinali omeopatici per i quali il produttore abbia ritenuto di dover indicare in etichetta, in relazione alle caratteristiche del prodotto, l'obbligo di presentazione di prescrizione medica.

Farmaci omeopatici. Fazio: "Entreranno in Prontuario ma non a carico del Ssn" - 30/03/2011

Si chiamerà "O" la nuova classe del prontuario farmaceutico riservata all'omeopatia sulla quale lavorerà l'Aifa in linea con una direttiva europea già recepita dall'Italia. L'annuncio ieri sera da parte del ministro della Salute in un incontro promosso dalla giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac.

30 MAR - Per i farmaci omeopatici sarebbero necessarie sperimentazioni, "almeno quelle di tossicità". Soprattutto servono regole di sicurezza. È questa la posizione espressa dal ministro della Salute Ferruccio Fazio nel corso del confronto sui prodotti omeopatici organizzato dalla giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac. "Vogliamo mettere in sicurezza - ha detto Fazio - anche questi farmaci, creando insieme all'Aifa una classe di registrazione (classe O, non a carico dell'Ssn) così come previsto da una direttiva europea che abbiamo già recepito".